



**Deliberazione della Giunta comunale  
N. 91 del 04.04.2012**

**INTERVENTI DI BONIFICA DA EFFETTUARSI NEL COMPARTO EX E. MARELLI OGGETTO DI VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO. PREVALENZA DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 13 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE RISPETTO AI CONTENUTI DELL'ART. 9 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.**

**VERBALE**

Il 04 aprile 2012 alle ore 15:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

| N. progressivo | Cognome e Nome     | Qualifica   | Presenze |
|----------------|--------------------|-------------|----------|
| 1              | Oldrini Giorgio    | Sindaco     | NO       |
| 2              | Morabito Demetrio  | Vicesindaco | SI       |
| 3              | Amato Vincenzo     | Assessore   | SI       |
| 4              | Brambilla Ersilia  | Assessore   | SI       |
| 5              | Chittò Monica      | Assessore   | NO       |
| 6              | Pozzi Alessandro   | Assessore   | SI       |
| 7              | Scanagatti Roberto | Assessore   | NO       |
| 8              | Teormino Lucia     | Assessore   | NO       |
| 9              | Urro Giovanni      | Assessore   | SI       |
| 10             | Zucchi Claudio     | Assessore   | SI       |

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

In assenza del Sindaco, Giorgio Oldrini, assume la presidenza il Vicesindaco, Demetrio Morabito, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**Interventi di bonifica da effettuarsi nel comparto ex E. Marelli oggetto di variante al Programma Integrato di Intervento. Prevalenza delle disposizioni ex art. 13 dello schema di convenzione rispetto ai contenuti dell'art. 9 dell'Accordo di Programma.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- vista la relazione del Direttore del Settore Urbanistica che si intende far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.;
- vista la Legge Regionale 14 marzo 2003 n. 2 "Programmazione Negoziata Regionale" e s.m.i.;
- vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2012 "Ratifica, ai sensi dell'art. 13 comma 3 e 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto il 28.10.2003, dell'Accordo di Programma finalizzato all'attuazione della Variante al Programma Integrato di Intervento, conforme al PGT vigente, riguardante la riqualificazione dell'ambito ex Ercole Marelli.";
- visti i pareri espressi a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da foglio pareri allegato;
- visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con voti unanimi espressi nelle forme di Legge, anche per quanto concerne l'immediata esecutività del presente atto;

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto della prevalenza delle disposizioni dell'art. 13 dello schema di convenzione - per quanto riguarda le disposizioni sugli interventi di bonifica da effettuarsi nel comparto ex Ercole Marelli oggetto di variante al Programma Integrato di Intervento - rispetto ai contenuti dell'art. 9 dell'Accordo di Programma;
- 2) di dichiarare che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **RELAZIONE**

In data 23/01/2012 è stata sottoscritta, dal Sindaco di Sesto San Giovanni - in veste di promotore - e dall'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica, la «variante all'Accordo di Programma (AdP) per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento (PII) denominato "ex Ercole Marelli", finalizzato alla riqualificazione urbana del comparto "ex Ercole Marelli"». Il testo della variante all'Accordo e i relativi elaborati sono stati ratificati, rispettivamente, dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 20/02/2012 e dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 46 del 21/02/2012. L'AdP in questione è stato, quindi, approvato con Decreto del Dirigente regionale della Struttura Progetti per il Territorio del 08/03/2012, n. 1912, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 13/03/2012.

Il sopraindicato AdP esplicita all'art. 2, "Elenco degli elaborati costituenti la variante al P.I.I.", i documenti e gli elaborati grafici che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Tra tali documenti è anche riportato lo schema di convenzione (doc. 10Av).

Il medesimo AdP disciplina, in termini generali, all'art. 9 "Bonifiche" gli interventi di bonifica da effettuarsi nel sopraindicato comparto oggetto di PII. La disciplina, più puntuale e dettagliata - relativa agli interventi di bonifica da effettuarsi - è costituita dall'art. 13 "Bonifiche" dello schema

di convenzione. A titolo esemplificativo l'art. 13 dello schema di convenzione, disciplina - più specificamente rispetto all'art. 9 dell'AdP - quanto di seguito riportato:

- per le operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza da effettuarsi sulle aree cedute e/o in cessione, il Comune viene esplicitamente esonerato e comunque manlevato da ogni responsabilità al riguardo;
- più dettagliata individuazione dei soggetti che devono effettuare le operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza. Ad es. è esplicitamente indicato che tali operazioni sono da effettuarsi:
  - ❑ a cura e spese degli effettivi utilizzatori delle stesse per le aree dell'ex mensa G.I.E.M.;
  - ❑ in capo alle società Edilfutura s.r.l. e Centro Edilmarelli s.r.l. e/o futuri eventuali loro aventi causa con riferimento alle aree cedute o da cedere al Comune e per le aree asservite e/o da asservire all'uso pubblico;
  - ❑ in capo al Soggetto Attuatore con riferimento alla responsabilità e agli oneri per la bonifica delle acque di falda e/o alla messa in sicurezza ed eventuale monitoraggio delle stesse. A tal proposito è fatto esplicito richiamo al rispetto di quanto contenuto nell'atto d'obbligo unilaterale sottoscritto in data 26/04/2006 relativamente alla contribuzione dovuta da parte delle società Edilfutura s.r.l. (ex Febbraio 2001 s.r.l. e Centro Edison 2001 s.r.l.) e Centro Edilmarelli s.r.l. per la bonifica delle acque di prima falda in conformità al progetto approvato dal Ministero dell'Ambiente in data 24/07/2006;
  - ❑ è esplicitata fideiussione assicurativa ancora operativa a favore di Regione Lombardia a garanzia delle opere in corso di bonifica – fase due – comparto ABB.

Tale distinzione di contenuti era già stata valutata dallo scrivente settore a seguito della nota prot. gen. n. 96961 del 05/12/2011 con la quale il Soggetto Attuatore – Centro Edilmarelli srl – segnalava difformità tra l'art. 9 dell'AdP e l'art. 13 dello schema di convenzione. Difatti, a fronte della predetta segnalazione, lo scrivente settore ha provveduto a inviare - in data 05/12/2011, alla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia – proposta di modifica del predetto art. 9. La proposta di modifica consisteva nel prevedere, al citato art. 9, un unico comma di esclusivo rinvio alle disposizioni dell'art. 13 dello Schema di Convenzione.

Stante la presenza dell'art. 9 della variante all'Accordo di Programma e dell'art. 13 "Bonifiche" dello schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo, alla luce delle anticipate argomentazioni si chiede, quindi, alla Giunta Comunale:

- 1) di prendere atto della prevalenza delle disposizioni dell'art. 13 dello schema di convenzione - per quanto riguarda le disposizioni sugli interventi di bonifica da effettuarsi nel comparto ex Ercole Marelli oggetto di variante al Programma Integrato di Intervento - rispetto ai contenuti dell'art. 9 dell'Accordo di Programma;
- 2) di dichiarare che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE

Settore Governo del Territorio

Dott. Ing. Gianmauro Novaresi